

Contratti pubblici

ATI, per i consorzi disciplina diversa a seconda del grado di autonomia

di Roberto Proietti

Pur se i vari tipi di Consorzi sono sostanzialmente riconducibili al medesimo principio comunitario della ammissibilità della partecipazione a procedure di gara di soggetti raggruppati, la diversità di disciplina cui sono assoggettati i vari accordi di cooperazione risulta funzionale al diverso grado di autonomia del centro di imputazione di interessi tra loro creato.

Con sentenza 16 luglio 2012, n. 6436, la Sezione III Ter T.A.R. Lazio ha affermato che in sede di gara d'appalto, la validità della costituzione di un'Associazione temporanea di impresa deve essere giudicata con esclusivo riferimento al momento della formulazione dell'offerta, dovendo ritenere legittime le offerte congiuntamente presentate da imprese appositamente e tempestivamente raggruppate, singolarmente invitate, anche quando la loro costituzione in A.t.i. sia intervenuta dopo la fase di prequalificazione.

Anche se i vari tipi di Consorzi sono sostanzialmente riconducibili al medesimo principio comunitario della ammissibilità della partecipazione a procedure di gara di soggetti raggruppati - ai sensi dell'art. 34 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 3 degli artt. 2602-2604, 2608, 2612, 2614 e 2615 ter Cod. civ. - la diversità di disciplina cui sono assoggettati i vari accordi di cooperazione risulta funzionale al diverso grado di autonomia del centro di imputazione di interessi tra loro creato.

Ed infatti i Consorzi di cooperative e i Consorzi tra imprese artigiani, così come i Consorzi stabili sono considerati "consorzi-impresa" (ad "una comune struttura di impresa" fa testualmente riferimento l'art.36 codice dei contratti) che imputano a se stessi non solo l'attività svolta ai fini dell'acquisizione delle commesse ma anche la realizzazione dell'appalto, assumendone in proprio (anche perché dotati di personalità giuridica) la relativa responsabilità; viceversa i Consorzi ordinari di concorrenti non danno origine né ad una vera e propria impresa (l'art.2602 del cod.civ. fa riferimento ad "una organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese") né alla nascita di una persona giuridica (che è solo eventuale ex art.2615 ter).

Nelle procedure ad evidenza pubblica, la distinzione tra Consorzi stabili e ordinari non risiede né nella particolare forma giuridica né nell'assetto consortile, quanto nella circostanza che il Consorzio stabile, a differenza di quello ordinario, ha una durata e una composizione consortile minima prefissata e, soprattutto, è caratterizzato dalla presenza di una comune Impresa effettivamente costituita; pertanto, pur presentando connotazioni giuridiche comuni, solo i Consorzi stabili sono naturalmente destinati allo svolgimento di una serie di attività permanenti nel tempo (certamente ulteriori rispetto al singolo appalto), mentre i Consorzi ordinari sono normalmente costituiti per la partecipazione a una singola gara o la realizzazione di un singolo appalto, con la precisazione che:

a) solo i primi hanno un'organizzazione articolata su tre operatori economici, mentre i secondi possono essere costituiti anche tra due sole imprese; b) solo per i primi si pone l'obbligo di specificare (art. 36 comma 5 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163) per conto di quali imprese consorziate si concorre (potendo altre imprese consorziate astenersi dal partecipare alla procedura di gara), mentre per i secondi vi è l'obbligo di indicare tutti consorziati (nessuno escluso) non essendo ammissibile che un Consorzio ordinario partecipi in forma ridotta alla competizione (tale possibilità è espressamente prevista a tenore degli artt. 37 comma 7 e art. 36 comma 5 codice dei contratti solo per i Consorzi di cooperative, i Consorzi artigiani e i Consorzi stabili).

Copyright © - Riproduzione riservata

(Sentenza Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 06/07/2012, n. 6436)
29/08/2012